

DIETRO
IL “NO”,
IL VUOTO**Gian Domenico Caiazza**

Il fatto che una rivista giuridica assai diffusa e - diciamo così - di prima consultazione come Guida al Diritto (edita da Il Sole 24 Ore) abbia deciso di schierarsi in modo così eclatante e scomposto contro la riforma dell'ordinamento giudiziario di imminente, definitiva approvazione, è una scelta editoriale certamente sorprendente. Lo è perché da una rivista che, sin dal titolo, si propone di “guidare” il lettore nei meandri delle leggi e della loro interpretazione, ti aspetti innanzitutto una accurata e ragionata presentazione dei contenuti di quella riforma costituzionale, poi seguita da commenti e valutazioni di favorevoli e contrari. Ed invece, nessuna illustrazione dell'articolato, ma spazio illimitato a due professori - Verde e Finocchiaro - che non si risparmiano nel rappresentarci la loro fermissima, severa avversione alla riforma. Senza spazio, almeno per il momento, a voci dissonanti.

Scelta editoriale legittima, intendiamoci, purché non si pretenda di spacciarla - come invece qui accade - per un “vademeccum” dal quale il lettore possa lasciarsi guidare con pieno affidamento. Perché - diciamocelo con franchezza - i lettori avvocati penalisti, adusi a conoscere nella esperienza quotidiana i morsi della stretta colleganza tra PM e Giudici (segnatamente i GIP/GUP, cui pure il sistema processuale affida vanamente il severo ed occhiuto controllo della legittimità delle indagini del PM), dopo poche righe passano ad altro; mentre i tanti colleghi civilisti o amministratori, cui quella esperienza difetta, potrebbero più facilmente prestare un qualche credito a quelle così autorevoli filippiche.

Perciò PQM ha deciso di analizzarle (la loro sintesi la trovate in quarta pagina) e di criticarle come esse meritano. A cominciare dalla stravagante (ben prima che offensiva) idea del prof. Verde, secondo il quale i penalisti italiani sarebbero ossessionati da questa lunga e risalente loro battaglia per il senso di frustrazione che li attanaglia. Essi sarebbero - dice il professore - immalinconiti dalla loro marginalità nel processo, per dirla in sintesi; come se la debolezza difensiva fosse un tema da lettino dello psicanalista per gli avvocati, e non un deficit costituzionale, di diritti e di libertà, di tutti i cittadini (compreso il Prof. Verde), a mente di quanto invece preteso dalla nostra Costituzione, il cui articolo 111 - ci permettiamo di ricordare - è stato riformato agli albori del secondo millennio, pretendendo (al momento senza successo) un difensore ad armi pari con il PM, di fronte ad un giudice terzo ed imparziale.

E tuttavia, questo profluvio di argomenti a sostegno del NO alla riforma una qualche utilità la mantiene. Esso è infatti la migliore conferma che la contrarietà alla riforma, per essere spendibile mediaticamente, esige di rigorosamente ignorare il testo, soprattutto laddove esso blinda in Costituzione, esplicitamente e senza possibili equivoci, l'indipendenza di Giudici e Pubblici Ministeri “da ogni altro potere”; e soprattutto di rigorosamente occultare al lettore la essenziale premessa che quel vituperato sistema della separazione delle carriere, pur nelle sue varie, possibili declinazioni, vige in tutti i Paesi civili contemporanei, relegando la virtuosa Italia nella mesta compagnia di Turchia, Bulgaria e Romania. Insomma, tutte quelle fantasticherie, così pomposamente snocciolate come con i grani di un rosario, quali la fantomatica “cultura della giurisdizione” (non basta la cultura della legalità? chiedo per un amico), e la meraviglia del PM “parte-imparziale”, insomma il “PM-Giudice” (una delle più sonore idiozie dell'armamentario pro-NO), che orgogliosamente rivendichiamo solo in Italia, mentre tutti gli altri Paesi civili, che sanamente le ignorano, bruciano nelle fiamme dell'inferno, ecco, questa roba qui è tutto ciò che si riesce a dire a sostegno del NO. Mancava la frustrazione dei penalisti, e ci ha pensato Guida al Diritto. Complimenti!

IL VADEMECCUM
PER IL NO

La rivista “Guida al Diritto” spaccia per “guida” alla riforma sulla separazione delle carriere i più vieti e manipolatori luoghi comuni della campagna per il NO
Con qualche inedita stravaganza

Il vademecum**CULTURA DELLA GIURISDIZIONE
SECONDO “GUIDA AL DIRITTO”****Eriberto Rosso**

Scelta sorprendente quella di “Guida al Diritto”, Rivista del gruppo Sole 24 ore, che ha deciso di pubblicare negli ultimi numeri un vademecum (sta per spiegazione?) sulla riforma della giustizia, confezionato dal Professor Giovanni Verde per una parte e per altra dal Professor Giuseppe Finocchiaro. Prese di posizione durissime contro la Legge di riforma costituzionale di prossima definitività, in calendario per la seconda lettura al Senato e destinata al passaggio referendario. Con la riforma finalmente si realizzerà la separazione delle carriere dei Giudici da quelle dei Magistrati del Pubblico Ministero. Il vademecum, è presentato non come uno dei possibili contributi critici nell'ambito di un confronto tra diverse posizioni, ma come oggettiva spiegazione, con tanto di tavole sinottiche, delle ragioni di opposizione alla separazione delle carriere. Penalisti dipinti come ideologici rosiconi, contrari alle “ragioni” della vittima, arrabbiati perché nel processo contano meno del loro contraddittore processuale. Chissà come sarà contenta ANM.

Segue a pag. II

La crociata**I PENALISTI SONO NEL MIRINO
“FIGLI DI UN DIO MINORE”****Alberto de Sanctis**

Nello scenario politico-giudiziario, molto fantasioso al limite della distopia, immaginato da Giovanni Verde nei suoi articoli pubblicati su Guida al Diritto come vademecum - per nulla imparziale - al referendum sulla separazione delle carriere, i penalisti sono definiti come “figli di un dio minore”. Questi poveri tapini si sarebbero assiepati disperatamente dentro un “cavallo di Troia” rappresentato dalle Camere Penali, funzionale solo a dare una veste di credibilità alla riforma e dissimulare la reale intenzione del Governo: riequilibrare i poteri dello Stato dopo decenni di sconfinamento del potere giudiziario nella vita politica del nostro Paese. Il potere giudiziario avrebbe preso il “sopravvento” e meriterebbe un doveroso ridimensionamento. Quindi, secondo Verde, nell'attuale processo penale gli avvocati sono sostanzialmente dei frustrati, incapaci di incidere nelle dinamiche decisorie e sopraffatti dal vincolo di colleganza tra pubblico ministero e giudice. Si aggrappano alla politica per uscire da questa condizione “incapacitante”.

Segue a pag. II

La critica smarrisce la logica**SEPARAZIONE DELLE CARRIERE
SE L'ULTIMO MIGLIO È VERDE****Giuseppe Belcastro**

In questi anni di dibattito e dialoghi sul tema della separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri (ne son passati quasi nove dalla iniziativa della raccolta firme dell'Unione delle Camere Penali Italiane del 2017 che ha aperto le danze) ne abbiamo sentite molte, specie da parte di coloro che hanno osteggiato e osteggiano la riforma costituzionale. Si è trattato sin qui, con puntualità scientifica, di argomenti vacui; e tali dimostratisi al minimo approfondimento. Come in un biglietto sfortunato, insomma, grattando la superficie è venuto fuori rapidamente, ad esempio, che la cultura unitaria della giurisdizione è una sorta di ectoplasma concettuale; che il pubblico ministero sottoposto all'esecutivo è un'invenzione in nulla rispondente al testo della riforma; che la riforma Castelli del 2005 ha separato le funzioni e ciò, dunque, non ha nulla a che spartire con le sane ambizioni della novella che sarà sottoposta fra qualche mese al giudizio collettivo attraverso il referendum popolare.

Segue a pag. III

IL VADEMECUM

LA CULTURA DELLA GIURISDIZIONE SECONDO “GUIDA AL DIRITTO”

Prese di posizione durissime contro la Legge di riforma costituzionale Zero contraddittorio, i penalisti vengono dipinti come ideologici rosiconi

Eriberto Rosso*

SEGUE DALLA PRIMA

Si ripropone poi tutto l'armamentario che gli stessi “ideologi” propugnatori del no alla riforma, sembravano aver abbandonato, quantomeno nelle sedi di divulgazione tecnico-scientifica: “PM sceriffo e sottoposto all'esecutivo”, “Ipertrofia del ruolo della Polizia Giudiziaria”, e ancora “La separazione non risolve i veri problemi della giustizia”, “L'abominio del sorteggio” e compagnia bella. I contributi sembrano scritti apposta per gli avvocati civilisti che, ritenuti privi di esperienza diretta del funzionamento della macchina penale, non comprenderebbero fino in fondo quanto la Riforma tradirebbe lo spirito e la lettera della Costituzione. Scopriamo così che l'art. 111 della Carta ha un valore diverso, non consentaneo alla cultura dei padri costituenti. Ancora, si propone l'idea per la quale unità delle carriere significherebbe una comune cultura della giurisdizione che attrae e coinvolge il Pubblico Ministero in un'area di rispetto di una comune cultura della prova e del giudizio. Questo forse è l'aspetto più trito del contributo. Va subito chiarito che non esiste una “cultura della giurisdizione”, se con essa si intende un comune sentire di tutti gli attori del processo. La ragione è semplice ed è data dalla *conventio ad excludendum* nei con-



fronti della difesa. Ciò che invece è spesso dato riscontrare è un “comune sentire” del Giudice e del Pubblico Ministero, accomunati da una visione efficientista della prova che mina proprio la terzietà, valore fondante dell'accusatorio a tutte le latitudini e ben scolpito nell'art. 111 della Costituzione.

Vale la pena ricordare che la unicità delle carriere è tipica dei regimi autoritari - così anche nella storia del nostro Paese - che non tollerano il Giudice terzo e che vogliono il potere magistratuale contrassegnato da una comune cultura d'ordine. È la terzietà del Giudice che la separazione delle carrie-

re intende realizzare, portando così a compimento il disegno del legislatore del 1988, allora fermatosi sulla soglia della riforma ordinamentale. Al Pubblico Ministero spetta la cultura della legalità, la sua soggezione alla legge, certo anche la spinta investigativa destinata a trasformarsi in iniziative giudiziarie, per le quali però dovrà sempre essere autorizzato dal Giudice che assumerà le proprie determinazioni dopo aver realizzato dinanzi a sé il contraddittorio nelle diverse forme previste a seconda delle fasi del procedimento. Coloro che temono il Pubblico Ministero indipendente e autonomo, che fino a prova contraria è un leale Magistrato della Repubblica fedele alla Costituzione, sono gli ossessionati dai racconti del Dottor Davigo. Prendiamo atto che gli illustri compilatori paiono aver affinato nel tempo ultimo il loro pensiero (ci consentirà il professor Verde di ricordare le sue considerazioni sulla figura del Pubblico Ministero e sull'obbligatorietà dell'azione penale raccolte in un suo importante saggio di qualche anno fa), ma oggi evidentemente *à la guerre comme à la guerre*. Speriamo che anche “Guida al diritto”, alla quale pure si deve dare atto di avere ospitato i contributi favorevoli del Presidente del CNF e del Presidente dell'Unione delle Camere Penali Italiane in occasione degli appuntamenti istituzionali dell'Avvocatura, voglia dare spazio nel prossimo futuro alla illustrazione dei profili scientifici “delle ragioni del sì”.

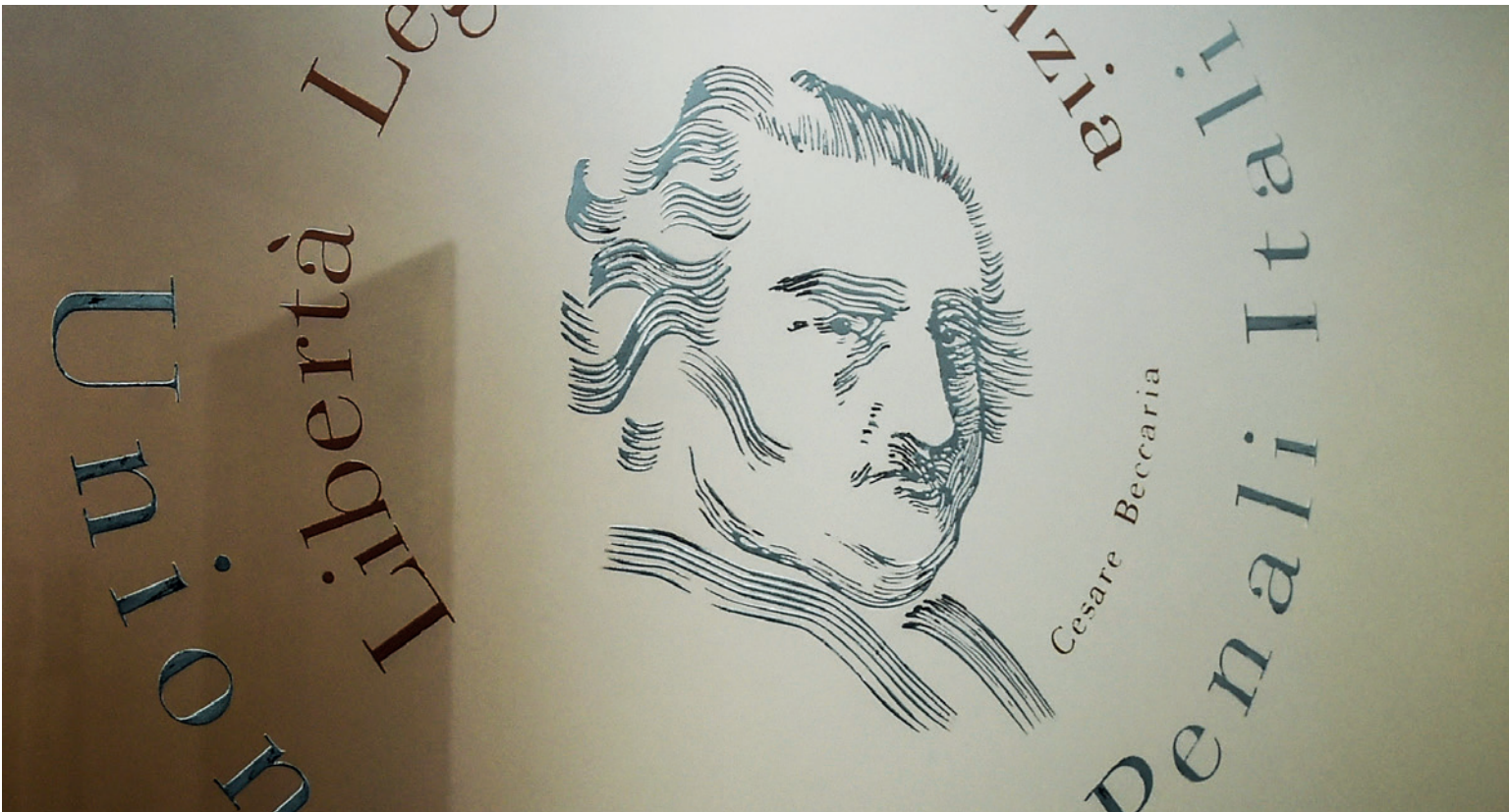
*Avvocato penalista

Alberto de Sanctis*

SEGUE DALLA PRIMA

Avoler tralasciare la facile ironia sui “figli di un dio minore” - peraltro grande film sull'intelligenza e sensibilità dei sordomuti - questo è a ben vedere un argomento a favore della separazione delle carriere. Se chi vive il processo penale tutti i giorni, dalla parte del comune cittadino imputato non solo dell'uomo politico, percepisce nettamente l'interessenza tra pubblico ministero e giudice - che oggi condividono tutto, dagli avanzamenti di carriera alla valutazione di professionalità, dal sistema di nomina degli uffici direttivi all'associazione rappresentativa, fino alle correnti politiche che incidono in modo decisivo sulle loro carriere - forse è più convincente di chi, come Verde, riesce solo a tratteggiare complessi e talvolta impalpabili argomenti dietrologici. E così, solo per fare un esempio, cerca di depotenziare l'argomento degli errori giudiziari richiamando le “pagine buie” delle condanne di “pericolosi mafiosi” annullate dal giudice di cassazione Corrado Carnevale, il quale - bisogna ricordarlo, visto che Verde sorvola sul punto - è stato assolto dal concorso in associazione mafiosa dopo una lunga vicenda giudiziaria. Ma cosa c'entra tutto questo con la separazione delle carriere? Non c'entra nulla ma è un argomento efficace e suggestivo: cari cittadini, non vi spiego il contenuto della legge, è inutile, vi spiego quello che c'è “dietro”, uno scontro epocale tra potere giudiziario e potere politico. Se avesse spiegato il disegno di legge avrebbe dovuto dire la verità senza travisamenti. Avrebbe dovuto dire che, secondo il progetto di riforma, il Consiglio Superiore della magistratura requirente, così come quello della magistratura giudicante, vede una salda maggioranza di componenti togati (pubblici ministeri e giudici) senza alcuna possibilità della politica di controllare i “destini” della magistratura. La proporzione tra componenti togati e laici (avvocati e professori universitari nominati dal Parlamento) è la stessa di quella attuale: due terzi i primi, un terzo i secondi, senza contare i componenti di diritto, tutti togati. Di quale attentato alla separazione dei poteri dello Stato stiamo parlando? Si separano

I PENALISTI “FIGLI DI UN DIO MINORE”



le carriere di chi giudica da chi esercita l'azione penale, si separano - per semplificare - i giudici dagli accusatori, mentre rimane inalterato l'equilibrio tra i poteri dello Stato. Avremo un pubblico ministero libero dal controllo della politica ed un giudice libero dal controllo del pubblico ministero. Inoltre, è realmente inquietante l'argomento illustrato da Verde per contrastare la proposta di estrarre a sorte i componenti togati così da impedire il controllo politico del CSM da parte delle correnti: “Poniamo che sia vero che le nomine siano fatte e gli incarichi distribuiti per ragioni clientelistiche. Ciò sarebbe prova di disdicevole malcostume (...) ma è da dimostrare che incida in qualche modo sul

funzionamento della giustizia”. Ed ancora: “Qualsiasi nomina è per l'utente del servizio un fatto irrilevante”. Ci perdonerà Verde se i “figli di un dio minore” sono come l'Idiota di Dostoevskij, sembrano stupidi perché credono, forse romanticamente, in certi valori ma alla fine le cose le capiscono per quello che sono. Ed allora, credono che sia interesse di tutti i cittadini avere a capo degli uffici giudiziari i “migliori”, secondo criteri meritocratici, non coloro che hanno un peso specifico all'interno delle correnti. Non si rassegnano all'idea cinica secondo la quale il “sistema clientelare”, così lo definisce Verde, è immutabile e tutto sommato anche accettabile. Non si danno pace a vedere che al CSM la

percentuale di valutazioni positive è superiore al 99% (sono tutti migliori di tutti!). Credono fermamente alla terzietà del giudice, alla sua equidistanza dal pubblico ministero e dal difensore. E soprattutto talvolta i “figli di un dio minore” studiano i testi dei costituzionalisti e sanno che il CSM, a differenza di quello che scrive Verde, non è affatto “organo di rappresentanza della magistratura” ma è un organo di rilevanza costituzionale che deve garantire, nel superiore interesse di tutti i cittadini, l'autonomia e l'indipendenza della magistratura.

*Avvocato penalista

LA CRITICA SMARRISCE LA LOGICA

Separazione delle carriere

Se l'ultimo miglio è Verde

Nelle riflessioni non si leggono confutazioni di merito sulla riforma

Giuseppe Belcastro*

SEGUE DALLA PRIMA

Si è trattato però di argomenti precisi, declinati con convinzione e, soprattutto, con trasparenza, ai quali con altrettanta trasparenza si è provato a contraddire. Quello che non era ancora accaduto, invece, era di leggere composizioni all'apparenza complesse che, nel dichiarato intento di instradare il cittadino a votare contro la riforma in arrivo, mettessero insieme riflessioni (e nemmeno importa se tutte completamente aderenti ai testi normativi o all'andamento delle cose) che non solo insieme non stanno, ma che nemmeno appaiono funzionali agli obiettivi dichiarati. E tali sono gli scritti – di cui vi dà ottimamente conto la quarta Pagina – dei professori Verde e Finocchiaro, comparsi, dato nient'affatto secondario, sulla Guida al Diritto del Sole 24 Ore, che dirvi quanto sia importante nel panorama editoriale dei giuristi è del tutto superfluo. Le sollecitazioni che i due testi offrono (tre, per la precisione, giacché Verde indulge al *bis*) non solo per il contenuto, ma persino per il piglio di autorevolezza di cui appaiono rivestite, imporrebbero molto più spazio delle poche battute di questa riflessione. Ma occorre semplificare e, come talvolta accade, ciò che manca lumeggia l'idea di fondo meglio di ciò che c'è.

E qui manca tutto. A cominciare dal confronto con le ragioni della riforma; quelle profonde, autentiche, che possono non piacere, ma che sono limpide e si riassumono, come tutte le cose sicure, in poche parole: se qualcuno è chiamato a decidere le sorti di un conflitto, in un sistema liberale, dunque in equilibrio tra le diverse opzioni, è imperativo, per preservare la genuinità della decisione e pure l'apparenza di tale genuinità, che egli sia (in)sensibile alle posizioni in gioco in pari misura. Un processo che ambisce a definirsi accusatorio, in altre pa-



role, funziona solo così: tra ciascuno dei due che contraddicono e chi decide la distanza dev'essere identica e gli antagonisti devono disporre dei medesimi spazi operativi. Per avversare la riforma sarebbe dunque sufficiente – e, per vero, anche necessario – confutare questo semplice assunto; in maniera diretta, senza bizantinismi concettuali, senza ciurlare nel manico. E invece, nelle riflessioni che ci intrattengono, tutto si legge fuorché questo. È un rincorrersi di argomenti eccentrici: dall'asserita inutilità della riforma rispetto ai mali della giustizia (compendiati tutti, par di capire, nella irragionevole durata dei processi), alla pretesa strumentalità delle nuove norme nella prospettiva di un riequilibrio dei rapporti tra i poteri dello Stato (nient'altro che la versione imbellettata della vendetta del potere politico sulla magistratura); dalla tregenda della "moltiplicazione degli enti" (nientemeno: tre: due CSM e un'Alta Corte disciplinare; che servano a preservare indipendenza e autonomia poco importa), alla idea tutta originale della "enorme discrezionalità rimessa alla legislazione ordinaria" (a chi altri vuoi affi-

dare la discrezionalità delle scelte legislative in un sistema democratico?); per arrivare alla agitata "inaffidabilità del sorteggio" per la composizione dei CSM, che del sorteggio come metodo trascura la profonda razionalità polemica, oggetto peraltro di approfondite ricerche e già sperimentato largamente per la composizione di organismi assembleari. Per non dire del pubblico ministero che "se non era terzo nel processo inquisitorio resta ugualmente non terzo nell'attuale processo (tendenzialmente) accusatorio" o del giudice che è assiomaticamente terzo a prescindere dal rito, dunque anche in seno a quello inquisitorio, che però è stato ritenuto incostituzionale "perché consente al giudice di rendersi parte attiva nella indagine istruttoria, così compromettendo la sua terzietà". What?

Un bel minestrone, non c'è che dire, condito con riflessioni sparse sulla storia "della nostra democrazia ... uscita indenne da tanti misteriosi attentati e dalle non poche minacce" anche grazie alla Magistratura, sulla saggezza dei Costituenti che non autorizza di immaginarli distratti nel disegnare una

carriera unitaria, sulla tensione ideale che la Carta Costituzionale alimenta, sul ruolo partecipativo del significato della legge da parte di un Giudice interprete e non solo lettore della norma. Riflessioni che, prese per sé, sono tutte – o quasi – condivisibili, ma di cui sfugge il legame logico con il tema che ne dovrebbe costituire l'oggetto o, a tutto concedere, secondarie ed elusive del punto nodale posto a base della riforma. Non una parola su cosa sia il sistema accusatorio disegnato dall'art. 111 della Costituzione, su quali ne siano gli ineludibili presupposti, su com'è che le democrazie liberali d'Occidente e in genere i sistemi *adversary trial* vivano da sempre e in modo convinto su carriere separate.

La scelta per il cittadino, allora, non sarà – come ci racconta Finocchiaro – tra "PM-sce-riffo" e "PM-giudice", non solo perché quest'ultima figura ha a che spartire più con la mitologia greca che con la Costituzione italiana, ma pure perché, anche solo a immaginarla, una figura così distrugge *d'emblée* l'intero impianto accusatorio, lasciando impudicamente nuda l'idea della primazia del PM rispetto alla difesa come pure il disprezzo ideale per il processo accusatorio che simili stravaganze non tollera. Che se poi per davvero fosse quello il quesito, basterebbe scendere dalla cattedra e domandare per strada a chi, per le forche caudine di un processo, ci è passato per davvero per scoprire che se l'imputato avesse un solo ultimo desiderio prima del verdetto, sarebbe quello di avere un giudice imparziale e terzo che sappia equilibratamente decidere sulle richieste di fantomatici PM-giudici che fin lì lo hanno condotto credendo nella sua colpevolezza tanto da esercitare l'azione penale e da domandargli la condanna. (Dica adesso il candidato che ne è del PM-giudice).

Ecco, il punto – in quest'ultimo miglio più ancora che nella strada alle spalle – sta tutto qui: nel dialogo su un tema così delicato e importante per la vita collettiva, il desiderio onesto di sviluppare idee utili al lettore-lettore può essere appagato solo mediante una conversazione che rispetti le quattro "leggi della cooperazione" di Paul Grice e, fra esse, specie quella della "pertinenza", che impone al dialogante di usare argomenti correlati al tema trattato, e quella del "modo", che impone di raccontare le idee in maniera chiara e comprensibile. Violarle, per dire ancora con parole del famoso pragmatista, implica discorsi "infelici"; talvolta persino processualmente sgrammaticati.

*Avvocato penalista

Riforma di civiltà, non contesa di potere

Francesco Iacopino*

In un recente intervento su Guida al Diritto, il professor Giovanni Verde ha espresso riserve sulla riforma costituzionale in cantiere, sostenendo che essa non sarebbe destinata a migliorare il servizio della giustizia, ma avrebbe il solo scopo di riequilibrare i poteri dello Stato. È un'affermazione che merita rispetto, ma che, a ben guardare, poggia su un equivoco di fondo: quello di considerare la separazione delle carriere come un tema di potere, anziché come un'esigenza di coerenza sistemica del modello processuale. Il punto di partenza, sia consentito, è un altro: il modello processuale disegna il metodo della conoscenza giudiziaria e ne fissa la grammatica; lo statuto ordinamentale di chi applica quel metodo deve rifletterne i principi. In caso contrario, la struttura epistemica e assiologica del processo resta monca.

Come ha lucidamente scritto Glauco Giostra, "giudicare è compito necessario e impossibile". Necessario, perché una comunità non può essere indifferente a comportamenti che ne minano la convivenza; impossibile, perché nessuno può affermare di possedere la verità. È proprio per questo che il processo è un "itinerario conoscitivo" destinato a produrre decisioni che la società ritiene giuste non in quanto vere, ma in quanto raggiunte con il metodo ritenuto più affidabile. Quando nel 1988 il legislatore adottò il modello accusatorio, scelse una nuova epistemologia del giudicare: abbandonò il principio di autorità e la presunzione di colpevolezza del sistema inquisitorio per affidarsi all'oralità, al contraddittorio, alla



parità delle parti e alla presunzione di innocenza. Il giudice, in questo quadro, non è più una parte dell'apparato che accerta la colpevolezza, ma un terzo che decide tra due soggetti in conflitto: accusa e difesa. Ne consegue che lo statuto ordinamentale dei magistrati non può continuare a riflettere la logica di un modello processuale definitivamente archiviato dal nostro Paese. La carriera unica, concepita per un processo a struttura diadica e autoritaria, mal si concilia con un processo triadico e paritario. Nel sistema inquisitorio, giudici e pubblici ministeri cooperavano verso un obiettivo comune – la condanna del presunto colpevole – e per questo condividevano reclutamento, avanzamento e disciplina. Nel sistema accusatorio, invece, giudice e accusa devono essere separati, non solo nelle funzioni ma anche negli apparati di garanzia che li sorreggono. Col modello accusatorio, ci ricorda Vincenzo Maiello, "il valore da attuare non è la condanna ma la qualità del giudizio, ciò che conta – per usare una metafora – non è la preda ma

la caccia, quindi la modalità di acquisizione delle prove e il metodo della decisione". Ce lo hanno insegnato bene maestri come Giuliano Vassalli, Giovanni Conso, Franco Cordeiro, Marcello Gallo, Gian Domenico Pisapia, Delfino Siracusano, fino a Giovanni Falcone: la separazione delle carriere non è un cedimento al potere politico, ma un presidio di libertà. È la condizione perché il giudice sia davvero indipendente, non solo dal potere esecutivo, ma anche dalla parte pubblica del processo. L'unicità delle carriere, invece, ha prodotto negli anni un effetto paradossale: ha indebolito il giudice, esponendolo al rischio (concretizzatosi) di conformismo e di vicinanza culturale alla funzione requirente. Gli esempi non mancano: proroghe d'indagine concesse in modo automatico, decreti intercettivi disposti generosamente, ordinanze cautelari redatte col "copia e incolla", udienze preliminari prive di reale filtro. Tutto questo non è frutto di malafede, ma del persistere di una mentalità da "corpo unico", che guarda alla giurisdizione come strumento di attua-

zione della pretesa punitiva dello Stato piuttosto che come luogo di garanzia della libertà individuale. Chi sostiene che la separazione delle carriere non migliorerà il servizio della giustizia confonde efficienza con giustizia. La riforma, questa riforma, non si incarica di velocizzare i processi – anche se un giudice realmente terzo può favorire decisioni più solide e ridurre il contenzioso – ma di rafforzare la qualità del giudizio e la fiducia dei cittadini in un processo giusto. Quello stesso "giusto processo" che nel 1999 è entrato a pieno titolo nella nostra Magna Charta, all'art. 111, consacrando il contraddittorio tra le parti, poste in condizioni di parità, e la terzietà del giudice come pietre angolari. È questo il terreno sul quale si colloca il progetto di ammodernamento oggi in discussione. Non un riequilibrio tra poteri, ma il completamento coerente del cammino di civiltà giuridica inaugurato nel 1988. Non è un caso, del resto, se in tutte le democrazie avanzate e liberali, al modello accusatorio si accompagnano statuti ordinamentali a carriere separate (Usa, Canada, Australia, Giappone, India, Spagna, Portogallo, Germania, Inghilterra, per citarne alcuni). La riforma in cantiere, allora, non è manifestazione muscolare figlia della "logica del più forte", come si vorrebbe incautamente far intendere, ma completamento di un'architettura costituzionale che avrà il merito di rafforzare il modello accusatorio, la presunzione di innocenza e il giusto processo. Come ricordava Giuliano Vassalli, "la separazione funzionale imposta dal modello accusatorio e quella ordinamentale delle carriere sono vasi comunicanti: la prima non può essere effettiva senza la seconda". È dunque qui la vera posta in gioco: non la conquista di un potere, ma la piena realizzazione di un principio.

*Avvocato penalista

LA SCHEDA

La pseudo-guida alla Riforma di “Guida al diritto”

Marianna Caiazza*

“Giustizia: una guida per il cittadino chiamato al prossimo referendum” di Giovanni Verde

Secondo il Prof. Verde la Riforma non migliorerà il “servizio giustizia”, ma anzi “avrà scarse o nulle ricadute sull’efficienza del servizio”. Questo perché la Riforma, anziché concentrarsi sulla “riduzione dei tempi della giustizia”, vero tema di rilievo a parere dell’autore, si dedicherebbe “solo” alla separazione delle carriere tra pubblici ministeri e giudici. Senza contare, tra l’altro, che questa separazione esisterebbe già, tanto che la Riforma nasconde altro: “La questione, per gli avvocati, è ideologica, perché nell’attuale processo si sentono figli di un dio minore; per i politici, invece, è di un riequilibrio dei poteri da realizzare espungendo i pubblici ministeri dall’unico corpo della magistratura”. E allora non facciamoci ingannare dal trito e ritrito tema degli errori giudiziari che dovrebbero deporre a favore di un mutamento dello status quo: “L’errore è dietro l’angolo; appartiene alla nostra natura; è un prodotto della nostra imperfezione, senza la quale cesseremmo di essere ‘umani’”. Enzo Tortora? Fa parte di quegli errori giudiziari “di cui ci occupiamo e ci scandalizziamo quando riguardano persone note”. Che un potere dello Stato tenda ad espandersi è, d’altra parte, “nella natura delle cose”, e il problema della terzietà del giudice “non nasce, come mostra di credere la Camera penale, cui fanno eco il Ministro e i politici, di destra e di sinistra, che vogliono la riforma (alcuni senza confessarlo), dalla struttura (simil)accusatoria che circa trent’anni ha assunto il nostro processo penale”: il mutamento di rito non ha inciso sulla posizione del pubblico ministero, “perché la terzietà non è compromessa dalle norme processuali, ma sarebbe il frutto di un difetto di origine voluto dai Costituenti” (“È possibile che di ciò questi ultimi non si siano resi conto?”).

Ed ecco la risposta: i Costituenti si concentrarono sull’istituzione del principio di obbligatorietà dell’azione penale (articolo 112), la cui introduzione comporta una distanza dell’organo dell’accusa (“che non sceglie e non ha diritto di scelta su chi e che cosa perseguire”) tanto dal giudice che dalle parti private. Al contempo, però, il giudice diventa “corresponsabile dell’esercizio dell’azione” perché il pubblico ministero (che secondo l’autore si limiterebbe ad assolvere una funzione, immobilizzato dall’obbligatorietà dell’azione penale), delegherebbe a questi le sorti dell’indagine. E se così è, la Riforma – dice – nulla scalfisce del sistema.

Un rischio, però, lo introdurrebbe: “Accentruerebbe l’indipendenza e autonomia dei pubblici ministeri, accompagnata da una sostanziale irresponsabilità, senza porre freno ad un’incontrollata bulimia investigativa e persecutoria. Con il prezzo ulteriore di un costosissimo nuovo organismo burocratico (un Consiglio superiore dei pubblici ministeri) a spese dei cittadini, che non ne riceverebbero alcun beneficio. È possibile che di ciò la politica non si sia resa conto?”. Se così è, “la separazione ha senso soltanto se si espungono i pubblici ministeri dall’ordine (potere) giudiziario, che sarà costituito esclusivamente dagli organi giudicanti”; non più pubblici ministeri, ma “funzionari preposti all’esercizio dell’azione penale”, giammai affiancati dalla polizia giudiziaria, che non avrebbe senso “tenere in vita” a questo punto. Via anche le parti private dal processo, “perché sarebbe contraddittorio dare voce nel processo a chi non può pretendere che l’azione sia esercitata, essendo inevitabilmente confinato nella posizione di semplice spettatore”. La Riforma, quindi, nasconde un tentativo di scardinare il sistema aggirando l’obbligatorietà dell’a-



L’analisi critica, punto per punto, dei contributi firmati da Verde e Finocchiaro tra esposizione parziale e allarmismo

zione penale e trasformando i pubblici ministeri in superpoliziotti in condizione di “assoluta irresponsabilità”. Una Riforma autolesionistica, che consente il controllo del Governo sui pubblici ministeri, divenuti suoi funzionari, e per questa via sull’esercizio del potere di indagine. Conclusivamente, “il cittadino non si lasci ingannare da false rappresentazioni. Sappia che il voto a favore della separazione sarebbe giustificato se si volessero porre le premesse per avvicinare il nostro sistema di giustizia penale a quello dei sistemi angloamericani”.

“Riforma della Giustizia, l’ossessione delle nomine e del nuovo ruolo del Csm” di Giovanni Verde

“Poniamo che sia vero che le nomine siano fatte e gli incarichi distribuiti per ragioni correntizie”: ciò sarebbe, per l’autore, “prova di disdicevole malcostume”, ma ininfluenza sul sistema giustizia se “secondo i magistrati vale il principio che l’uno vale l’altro”. E se anche fosse vero,

dice il Prof. Verde, perché scandalizzarci quando è ciò che si verifica in tutti i contesti? D’altronde “nel Paese, nella migliore delle ipotesi, ossia quando non lo facciamo per convenienza o per appartenenza a clientele, siamo abituati a scegliere in base alle appartenenze ideologiche” e le correnti in magistratura nascono per garantire “il pluralismo ideologico, che è il sostrato ineliminabile di qualsiasi persona e, quindi, anche dei magistrati e, più ancora, dei giudici (se li immaginassimo diversamente sarebbe come ritenere che la funzione da loro esercitata li ha resi asessuati)”.

E allora le vere ragioni della Riforma sono ancora una volta celate: è un fatto che la maggioranza della magistratura associata sia orientata a sinistra, ed è un fatto che al “politico dell’attuale maggioranza ciò non sta bene e pertanto vorrebbe eliminare che nella scelta abbia a prevalere la connotazione ideologica”. La magistratura si pone come un “contropotere”, e il sorteggio mira a depotenziarla, riducendo il

CSM “a un tendenziale organismo amministrativo di gestione”.

Quanto all’Alta Corte, la sua istituzione comporta, per l’autore, costi non indifferenti per la collettività senza che vi sia un’esigenza logica alla base della novità introdotta. “Se si vuole togliere il controllo disciplinare sui magistrati al Csm, sembra, pertanto, evidente che lo si fa perché si pensa che la sanzione disciplinare (non sia in funzione del prestigio e dell’immagine della magistratura, ma) serva a condizionare il singolo magistrato con la minaccia di sanzioni, così accentuando l’aspetto punitivo del procedimento”.

“Una riforma imperfetta che darà vita a un sistema complesso e inefficiente” di Giuseppe Finocchiaro

La Riforma, lungi dal realizzare la separazione, “finirà soltanto con il dar vita a un sistema più complesso e inefficiente”. Anzitutto si triplicheranno gli enti, con incremento di spese e di attività per il Parlamento che dovrà dedicarsi a ben 3 elezioni. Vi è poi il tema della estrema indeterminazione degli organi di nuova istituzione: ampi elenchi di soggetti tra cui scegliere i membri, per non parlare dell’incertezza sui requisiti dei magistrati (o andranno sorteggiati? difficile dirlo). E poi l’annoso tema del sorteggio di alcuni membri che sarà, per l’alea che lo contraddistingue, “un rimedio peggiore del male”: irresponsabilità dei sorteggiati, alleanze occasionali e provvisorie, interessi personalistici. Da un punto di vista logico, poi, vi sarebbe nella Riforma una contraddittorietà interna insuperabile: l’intera carriera dei magistrati giudicanti e requiranti è regolata dai CSM, ma l’aspetto più rilevante, quello disciplinare, è in capo all’Alta Corte, composta “sia da quelli che da questi”.

Quel che è certo, in ogni caso, è che la separazione si realizzerà. “Ove verrà approvata la riforma costituzionale, la traiettoria della magistratura requirante sarà segnata: ci sarà inevitabilmente un progressivo e nel tempo sempre più accelerato allontanamento dalla figura del giudice per avvicinarsi a quella della polizia giudiziaria o, con espressione forse più efficace, dello sceriffo”.

E allora, il cittadino chiamato a votare dovrà porsi il seguente dilemma, secondo l’autore: “Preferirei che le eventuali indagini a mio carico fossero svolte:

> da un lato, da un pubblico ministero che è stato reclutato in un concorso riservato esclusivamente a magistrati requiranti, selezionato da una commissione giudicatrice composta in modo esclusivo o prevalente da magistrati requiranti e avrà ricevuto una formazione esclusivamente requirante, in termini più immediati e semplici, da un “pubblico ministero-sceriffo”?

> ovvero, dall’altro lato, da un pubblico ministero reclutato nel medesimo concorso che ha superato il giudice che deciderà il processo, selezionato da una commissione giudicatrice composta in modo prevalente da magistrati giudicanti e avrà ricevuto una formazione non soltanto da magistrato requirante, ma anche giudicante, in termini più immediati e semplici, da un “pubblico ministero-giudice”?”. Giuseppe Finocchiaro, da parte sua, non ha dubbi: la seconda “è quella che mi dà maggiori tutele e garanzie”. Quali? Prima tra tutti, ne è convinto (d’altronde è quanto avviene oggi, dobbiamo intendere, ndr), “che il magistrato non svolgerà soltanto indagini per ottenere una condanna a mio carico, ma, in ossequio all’articolo 358, comma 1, del Cpp, svolgerà altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini”.

*Avvocato penalista